

Verbale Assemblea Straordinaria dei Soci del 21 maggio 2021

In data 21 maggio 2021, alle ore 14:15, a seguito di regolare convocazione, si è riunita in modalità videoconferenza l'assemblea dei soci dell'Associazione "CRAL ACI" in seduta straordinaria con il seguente Ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto;
2. Varie ed eventuali.

Constatata la presenza del numero legale il Presidente del Consiglio Direttivo dott. Maurizio Buda dichiara l'assemblea validamente costituita in seconda convocazione ai sensi del vigente statuto.

Il Presidente procede a designare il segretario verbalizzante della seduta nella persona di Eliana De Santo. I seguenti componenti degli organi: Presidente, Vicepresidente, Segretario e Presidente dei Sindaci, partecipano in collegamento dalla Sede in Roma, Via Marsala n. 8.

La discussione si apre con dibattito in merito al primo punto all'ordine del giorno riguardante l'adeguamento dello statuto dell'associazione, ai fini dell'allineamento di questo alle disposizioni normative di cui alla riforma, posta dal D. Lgs. 117/2017, rivolta agli enti del terzo settore.

Il Presidente passa ad illustrare all'assemblea i cambiamenti normativi più significativi che si sono succeduti in questi ultimi anni, nonché le modalità con cui il decreto legislativo predetto consentirebbe al CRAL ACI di continuare a perseguire i propri scopi statutari in favore degli associati.

In particolare, viene illustrata l'opportunità di usufruire di un regime fiscale privilegiato, a favore delle Associazioni di Promozione Sociale, alle quali conseguentemente sarebbe consentito di svolgere attività istituzionali verso i Soci, verso i loro familiari e verso terzi, senza che queste assumano una natura commerciale.

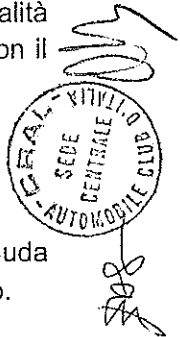
Ciò implicherebbe la necessità, per tutte le associazioni che vogliano conservare la loro veste di associazione fiscalmente privilegiata, di adeguare il proprio statuto alle previsioni del D. Lgs. 117/2017 al fine di procedere all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS.

Tanto premesso, si sottopone all'assemblea la proposta di una sostanziale adeguamento dello statuto dell'associazione alle norme summenzionate e, nelle more dell'applicazione di queste, alla legge n. 383/2000 e al D. LGS. 460/1987, ai fini del riconoscimento del CRAL ACI come Associazione di Promozione Sociale - APS.

Il Presidente, quindi, dà lettura del nuovo statuto illustrando le principali modifiche rispetto allo statuto in vigore e le sottopone all'assemblea per la relativa votazione.

L'assemblea approva all'unanimità le proposte di modifica di cui al documento che viene allegato al presente verbale e di cui forma parte integrante.

L'assemblea autorizza, altresì, il Presidente a: - provvedere alla registrazione del nuovo statuto presso l'Agenzia delle Entrate; - procedere all'adesione alla FITeL (Ente Assistenziale Nazionale riconosciuto dal Ministero dell'Interno, www.fitel.it) e a dare avvio alle procedure per l'iscrizione della Associazione "CRAL ACI" all'albo Nazionale delle APS come affiliata alla FITeL.



Non essendovi altro argomento su cui deliberare e constatato che nessun socio chiede la parola il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14:45.

IL SEGRETARIO verbalizzante

Elvio De Sordani

IL PRESIDENTE

Walter Bui

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II
DI ROMA - Ufficio Territoriale di Roma 6 - Eur Torrino
Registrato in data 9/6/21 Serie 3 al n. 2192
Versato € ESENTE (Euro ESENTE)

IL DIRETTORE

Bui

STATUTO

C.R.A.L. A.C.I.



Sede, costituzione, durata, oggetto sociale

Art.1 Costituzione e statuto

In data 28 luglio 1998 si è costituita ai sensi dall'art. 36 e seguenti del Codice civile e dell'art. 18 della Costituzione Repubblicana la Associazione Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori A.C.I. L'Associazione prende la denominazione di **C.R.A.L. A.C.I.**, anche denominato CRAL ACI o CRAL Automobile Club d'Italia.

Il presente statuto viene redatto tenendo conto di quanto previsto dalla legge n. 106/2016 e dal D.Lgs n. 117/2017 e, nelle more della loro applicazione, tiene conto anche di quanto previsto dal D.Lgs n. 460/1997 e dalla legge n. 383/2000.

L'Associazione assume la veste giuridica di Associazione di Promozione Sociale.

Con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ad uno degli albi di APS già esistenti, l'acronimo "APS" diventerà parte integrante della denominazione sociale della Associazione.

Art. 2 Sede e durata

L'Associazione ha sede in Roma, presso la Sede Centrale dell'Automobile Club d'Italia, Via Marsala n° 8 e ha durata a tempo indeterminato.

Art. 3 Assenza scopo di lucro

L'Associazione non ha fini di lucro. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.

Art. 4 Principi e Scopi di interesse Generale della Associazione

L'Associazione si pone come scopo statuario ed attività istituzionale di promuovere le

iniziative di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs n. 117/2017 ed in particolare quelli indicati con le lettere:

- i) promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo, culturali, artistiche di interesse sociale;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- t) organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale secondo quanto disposto dalla suddetta normativa.

Tenuto conto della specificità dell'associazione persegue, altresì, le attività sociali proprie dello Statuto dell'ACI.

L'associazione inoltre opererà per:

- a) valorizzare le esperienze di ogni ente associativo, che abbia come scopo sociale le finalità di cui al presente articolo allo scopo di promuovere le attività del tempo libero con particolare riferimento a quelle turistiche, dello spettacolo, dello sport, della cultura ed altri servizi a favore dei Soci quali fattori di elevazione e valorizzazione della persona, sia singolarmente, sia in forma associata;
- b) valorizzare e promuovere l'esperienza degli enti che volessero affiliarsi, favorendone la costituzione e lo sviluppo e ampliandone le funzioni a vantaggio di tutti i loro associati;
- c) valorizzare e promuovere la solidarietà fra i Soci;
- d) favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo.

Nell'individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire ai sensi dei precedenti commi, saranno privilegiate quelle suscettibili di più larga partecipazione dei Soci e, in particolare, che consentono di esercitare, in via principale attività di interesse generale e di perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per raggiungere gli scopi sociali, l'associazione può affiliarsi ad associazioni di secondo livello di cui condivide gli scopi sociali e può aderire ad iniziative promosse da altri Circoli anche aziendali o associazioni con gli stessi scopi sociali.

Modalità di svolgimento delle attività

- Tutte le attività del Circolo sono svolte avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti affiliati.



Marchio identificativo

- Il CRAL ACI è contraddistinto da un marchio identificativo, approvato dal Consiglio Direttivo, che può contenere al suo interno il marchio ACI.
- Il Consiglio Direttivo definisce, anche mediante apposito regolamento, la disciplina, le responsabilità e le modalità operative di utilizzo del marchio al fine di tutelare la funzione di identificazione ed il riconoscimento del Circolo.

Settori

- Il Circolo può articolarsi nei seguenti settori: culturale, ricreativo, turistico e sportivo.
- Nell'ambito di ciascun settore possono essere istituite Sezioni per lo svolgimento di attività specifiche.

Soci

Art. 5 Soci

Possono essere Soci dell'associazione:

- 1) tutti i dipendenti dell'Automobile Club d'Italia e degli AC Territoriali;
- 2) ex dipendenti già in servizio presso i predetti Enti;
- 3) i dipendenti e gli ex-dipendenti delle Società del Gruppo ACI;
- 4) tutte le persone che condividano le motivazioni e gli scopi dell'Associazione stessa.

Gli aspiranti Soci invieranno domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Resta facoltà del Consiglio Direttivo di confermare la loro qualità di Socio entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

In caso di mancata accettazione, questa dovrà essere comunicata al richiedente con le relative motivazioni. Sarà facoltà dei richiedenti, in caso di mancata conferma di iscrizione, ricorrere contro l'avverso entro 60 giorni, al Collegio dei Sindaci.

Tutti i Soci confermati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione.

I Soci acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera con il pagamento della relativa quota sociale. Fermi restando i diritti e doveri, come precisati nei successivi articoli, tutti i Soci maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative che sono iscritti all'Associazione da almeno tre mesi, hanno diritto di voto in assemblea per l'elezione degli organi direttivi dell'associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere, nonché per l'approvazione del bilancio e dei regolamenti.

I Soci minorenni possono partecipare alle votazioni attraverso il voto espresso dai soggetti che esercitino la potestà genitoriale.

Art. 6 Diritti e Doveri dei Soci

L'appartenenza all'Associazione implica per i Soci l'accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso.



Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di:

- a) frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dall'Associazione;
- d) partecipare alle manifestazioni promosse dall'Associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da esso assicurati;
- e) possono altresì partecipare alle attività dell'Associazione i familiari conviventi dei Soci e i Soci di associazioni e/o di federazioni di secondo grado a cui la stessa associazione aderisce e che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con la stessa;
- f) consultare i libri sociali: al fine di esercitare tale diritto, l'associato presenta apposita istanza al Consiglio Direttivo, il quale provvede a fornire riscontro entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La consultazione ha luogo presso la sede dell'Associazione con la presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 Perdita della qualità di Socio

È esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa, il Socio rimane tale fino a quando lo stesso non recede dall'associazione o non si verifichino una delle cause che ne prevedono l'esclusione, come stabilito dal successivo art. 10.

Art. 8 Servizi ai Soci

I Soci hanno diritto di ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale nonché di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze erogate dall'associazione.

Art. 9 Quota annuale di associazione

I Soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, nonché all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Art. 10 Cause di perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde:

- a) per decesso del Socio;
- b) dietro presentazione di dimissioni scritte. Gli effetti di tale recesso hanno decorrenza immediata, fermo restando l'obbligo di pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- c) per espulsione;
- d) quando non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- e) quando si renda moroso del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- f) quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'associazione.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. I Soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una



nuova quota di iscrizione.

I Soci espulsi o radiati potranno ricorrere entro 60 giorni contro il provvedimento ai Probiviri se eletti o al Collegio dei Sindaci che nella occasione assumono i compiti propri del collegio dei Probiviri e dovrà decidere entro 60 giorni.

Organi dell'Associazione

Art. 11 Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Sindaci (tenendo conto di quanto previsto agli art. 30 e 31 del D.Lgs 117/2017);
- Il Collegio dei Probiviri (se eletto).

Art. 12 Assemblea

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti gli associati e può essere ordinaria o straordinaria.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell'associazione almeno dieci giorni prima della riunione e deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea in seconda convocazione.

Art. 13 Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina a sua volta fra i Soci un segretario verbalizzante.

L'Assemblea ordinaria dei Soci:

- a) elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) elegge e revoca i componenti del Collegio dei Sindaci e il Collegio dei Probiviri quando previsto;
- c) approva il bilancio consuntivo entro il 30/04 dell'anno successivo a quello di riferimento;
- d) approva il bilancio preventivo entro il 31/12 dell'anno precedente a quello di riferimento;
- e) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'Assemblea Straordinaria:

- h) delibera sulle modifiche statutarie e dell'atto costitutivo;
- i) delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione



dell'associazione.

I provvedimenti adottati dall'assemblea, sono debitamente trascritti nel libro verbale delle assemblee dei Soci, e rimangono affissi nei locali dell'associazione durante i dieci giorni che seguono l'assemblea stessa.

Art. 14 Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria, presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i Soci un segretario verbalizzante, è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il suo Presidente lo ritengano necessario e ogni qual volta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli associati.

Art. 15 Convocazione dell'Assemblea

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno il 30% dei Soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. La seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima convocazione. A norma dell'art. 24 del Decreto Legislativo n. 117/2017 "quarto comma", l'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Art. 16 Modalità di Votazione

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Nel caso in cui l'Assemblea si riunisca in videoconferenza, l'espressione del voto è garantita da apposita piattaforma telematica o tramite le funzionalità della stessa piattaforma utilizzata per la videoconferenza.

Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.

Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato tramite delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato potrà rappresentare un massimo di tre associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.



Art. 17 Elezioni degli Organi direttivi, di controllo e Commissione Elettorale

Le elezioni degli Organi Direttivi e di Controllo si svolgono di norma ogni tre anni.

Concorrono all'elettorato attivo e passivo tutti i Soci iscritti nel libro dei Soci da almeno tre mesi. Nella presentazione delle liste elettorali dovrà essere promossa la parità di genere.

La Commissione Elettorale, nominata dall'Assemblea, è composta da un minimo di cinque membri ad un massimo di nove e comunque sempre di numero dispari, che autonomamente designano il Presidente e il Segretario della stessa Commissione.

Essa deve compilare l'elenco dei Soci iscritti al circolo e, entro 5 giorni dalla data di insediamento, la lista alfabetica di quei Soci che intendono presentarsi alle elezioni quali candidati agli Organi Direttivi e di Controllo e predisporre le schede.

Gli scrutatori non possono essere in numero inferiore a tre per seggio.

La Commissione Elettorale, entro 48 ore dallo scrutinio, redige il verbale finale con i risultati, li rende pubblici, convoca e proclama gli eletti al Consiglio Direttivo e al Collegio Sindacale.

Le elezioni non possono avere luogo prima che siano trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione delle liste dei candidati ad opera della Commissione Elettorale.

Eventuali ricorsi sull'operato della Commissione Elettorale dovranno essere presentati al Collegio dei Sindaci uscente, il quale dovrà decidere entro non oltre 3 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Il nuovo Consiglio Direttivo non può insediarsi prima che il Collegio dei Sindaci si sia espresso in merito all'istanza di ricorso.

Art. 18 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 5 consiglieri ad un massimo di 11, eletti dall'Assemblea ordinaria fra i Soci e resta in carica per 3 anni. I membri del consiglio sono rieleggibili.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi membri di comprovate capacità organizzative, il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Art. 19 Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Art. 20 Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a) redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- b) è responsabile della gestione amministrativa;
- c) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;



- d) redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) delibera in merito alla stipula di tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- f) delibera in merito all'ammissione, alla sospensione, alla radiazione e all'espulsione dei Soci;
- g) stabilisce l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- h) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
- i) approva, ove ritenuto necessario, i regolamenti che disciplinano le modalità di gestione relative alle attività nelle materie di competenza.

Art. 21 Il Presidente

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'associazione. Egli convoca e presiede l'Assemblea ordinaria e il Consiglio Direttivo, sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'associazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente ne assume le funzioni il vice-Presidente o, in mancanza di questi, il componente più anziano del Consiglio Direttivo.

Art. 22 Il Segretario

Il Segretario predispone, in collaborazione con il Tesoriere, i bilanci preventivo e consuntivo che il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci; tiene aggiornato il libro dei Soci; cura la corrispondenza, compila i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo. Può firmare la corrispondenza che non impegni il circolo.

Art. 23 Il Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre, in collaborazione con il Segretario, il bilancio preventivo e quello consuntivo. Provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese che sono effettuate a mezzo di ordinativi finanziari a firma del Presidente o del Tesoriere su delega del Presidente.

Il Tesoriere ha la facoltà di operare con banche e uffici postali, ivi comprese le operazioni di apertura o estinzione dei conti correnti.

Il Tesoriere, inoltre, può firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni operazione inerenti le funzioni attribuitegli dagli organi statutari. Dispone, altresì, di potere di firma disgiunto dal Presidente del Consiglio Direttivo, per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio stesso.

Art. 24 Funzioni del Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è l'organo di controllo del circolo; esso è composto da tre membri, tra cui il Presidente del Collegio, eletti tra i Soci con le modalità di cui all'articolo 17.

Il Collegio dei Sindaci:

- a) accerta la regolare tenuta della contabilità. I sindaci possono, in qualsiasi momento,



- procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo;
- b) assiste di norma alle sedute del Consiglio Direttivo;
 - c) solleva eventuali eccezioni di legittimità nonché sulla inosservanza delle norme emanate dagli organi competenti;
 - d) controlla, ove ritenuto opportuno, e almeno con cadenza trimestrale, la gestione finanziaria dell'associazione comprovando l'avvenuto controllo con l'apposizione delle firme dei suoi componenti nei libri contabili;
 - e) esamina e vista il bilancio preventivo e consuntivo del circolo prima della loro sottoposizione all'Assemblea dei Soci ai fini della relativa approvazione. Il Collegio esprime il proprio parere all'Assemblea dei Soci, in ordine ai detti documenti contabili con apposita relazione.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione nonché sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 117/2017.

Ove ritenuto opportuno, il Collegio dei Sindaci può riunirsi in modalità di videoconferenza.

Art. 25 Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri (se eletto) decide in merito alla risoluzione di tutte le controversie di qualsiasi natura insorte tra i Soci, fra questi ultimi e l'Associazione. I componenti del Collegio dei Probiviri decidono, quali amichevoli compositori, in merito alle suddette controversie senza formalità alcuna.

Tutti i Soci hanno diritto di presentare reclami e di inviare segnalazioni al Collegio dei Probiviri in relazione all'attività dell'Associazione per quanto di competenza del Collegio stesso.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri debbono essere prese con la presenza di almeno tre membri tra effettivi e supplenti e possono essere impugnate di fronte all'Assemblea. Le norme relative alle elezioni, alla composizione ed al funzionamento del Collegio dei Probiviri, sono analoghe a quelle previste per il Collegio dei Sindaci.

Il Collegio dei Probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.

Patrimonio dell'Associazione

Art. 26 Fondo Patrimoniale

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito come segue:

- quote associative;
- eventuali contributi pubblici;



- proventi delle manifestazioni e delle gestioni del Circolo;
- beni mobili e immobili di proprietà del Circolo;
- contributi anche di natura commerciale eventualmente conseguiti in via marginale dall'Associazione per il perseguimento o il supporto delle attività istituzionali;
- donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone sia di enti pubblici o privati.

Le somme di cui al punto precedente, si intendono date senza vincolo di scopo e/o di risultato, essendo pertanto escluso che il Circolo si debba ritenere limitato o vincolato nei confronti del donante.

In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il Socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili od avanzi di gestione, di fondi o riserve durante la vita del Circolo a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 27 Gestione delle quote annuali di adesione

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibili e non rivalutabili.

Bilancio Consuntivo

Art. 28 Gestione economico-finanziaria

Il bilancio consuntivo dell'associazione è costituito dal rendiconto economico-finanziario relativo all'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo sottopone detto documento all'Assemblea, ai fini della relativa approvazione da parte di questa, entro la data del trenta aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

Art. 29 Pubblicità dei documenti contabili

Il rendiconto economico-finanziario, approvato dall'Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbale delle assemblee, è affisso nei locali dell'associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea. Successivamente ogni Socio ne potrà prendere visione e chiederne copia facendo richiesta al Presidente.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo statuto.

Art. 30 Libri Sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari, se presenti;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto pubblico;



- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 31 Deliberazione relativa allo scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci.

Art. 32 Liquidazione

In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non Soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e conformi alle finalità dell'associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 o altra destinazione imposta dalla legge. Successivamente alla costituzione del "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore", in caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non Soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione del terzo settore previo parere del "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore", salvo altra destinazione prevista dalla legge.

Disposizioni finali

Art. 33 Normativa di riferimento

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto, si fa rinvio alla normativa vigente in materia e, in particolare, al D.Lgs n. 117/2017.

IL SEGRETARIO
Francesco De Leo


IL PRESIDENTE
Marina Buba